

CONVENZIONE
RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA,
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA ALLA CONVENZIONE
RELATIVA ALL'ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI
IN CASO DI RETTIFICA DEGLI UTILI DI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ
EUROPEA,

CONSIDERANDO che, divenendo membri dell'Unione, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca si sono impegnate ad aderire alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (Convenzione di arbitrato), firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, e al relativo protocollo, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1999,

HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEL BELGIO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

IL GABINETTO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA D'OLANDA,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÁ LA REGINA DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

I QUALI, riuniti in sede di Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri dell'Unione europea e dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca aderiscono alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, con tutti gli adeguamenti e le modifiche ad essa apportate dalla convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, firmata a Bruxelles il 21 dicembre 1995, e dal protocollo che modifica la convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1999.

ARTICOLO 2

La convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 2:
 - a) dopo la lettera a) è inserita la lettera seguente:
 - "b) nella Repubblica ceca:
 - daň z příjmů fyzických osob
 - daň z příjmů právnických osob";

b) la lettera b) diventa lettera c) ed è sostituita dalla seguente:

"c) in Danimarca:

- indkomstskat til staten,
- den kommunale indkomstskat,
- den amtskommunale indkomstskat";

c) la lettera c) diventa lettera d);

d) dopo la lettera d) è inserita la lettera seguente:

"e) nella Repubblica di Estonia:

- tulumaks";

e) la lettera d) diventa lettera f);

f) la lettera e) diventa lettera g) ed è sostituita dalla seguente:

"g) in Spagna:

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas;
- Impuesto sobre Sociedades;
- Impuesto sobre la Renta de no Residentes.";

- g) la lettera f) diventa lettera h);
- h) la lettera g) diventa lettera i);
- i) la lettera h) diventa lettera j) ed è sostituita dalla seguente:

"j) in Italia:

- imposta sul reddito delle persone fisiche,
- imposta sul reddito delle società,
- imposta regionale sulle attività produttive.";

- j) dopo la lettera j) sono inserite le lettere seguenti:

"k) nella Repubblica di Cipro:

- Φόρος Εισοδήματος;
- Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας;

l) nella Repubblica di Lettonia:

- uzņēmumu ienākuma nodoklis;
- iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

m) nella Repubblica di Lituania:

- Gyventojų pajamų mokestis
- Pelno mokestis";

k) la lettera i) diventa lettera n);

l) dopo la lettera n) sono inserite le lettere seguenti:

"o) nella Repubblica di Ungheria:

- személyi jövedelemadó;
- társasági adó;
- osztalékadó;

p) nella Repubblica di Malta:

- taxxa fuq l - income";

m) la lettera j) diventa lettera q);

n) la lettera k) diventa lettera r);

o) dopo la lettera r) è inserita la lettera seguente:

"s) nella Repubblica di Polonia:

- podatek dochodowy od osób fizycznych;
- podatek dochodowy od osób prawnych";

p) la lettera l) diventa lettera t);

q) dopo la lettera t) sono inserite le lettere seguenti:

"u) nella Repubblica di Slovenia:

- dohodnina;
- davek od dobička pravnih oseb;

v) nella Repubblica slovacca:

- daň z príjmov právnických osôb
- daň z príjmov fyzických osôb";

r) la lettera m) diventa lettera w);

s) la lettera n) diventa lettera x) ed è sostituita dalla seguente:

"x) in Svezia:

- statlig inkomstskatt;
- kupongskatt;
- kommunal inkomstskatt";

t) la lettera o) diventa lettera y);

2) all'articolo 3, paragrafo 1 sono aggiunti i trattini seguenti:

"- nella Repubblica ceca:

- Ministr financí o un rappresentante autorizzato;

- nella Repubblica di Estonia:

- Rahandusminister o un rappresentante autorizzato;

- nella Repubblica di Cipro:

- Ο Υπουργός Οικονομικών o un rappresentante autorizzato;

- nella Repubblica di Lettonia:

- Valsts ieņēmumu dienests;

- nella Repubblica di Lituania:
 - Finansu ministras o un rappresentante autorizzato;

- nella Repubblica di Ungheria:
 - a pénzügyminiszter o un rappresentante autorizzato;

- nella Repubblica di Malta:
 - il-Ministru responsabbli għall-finanzi o un rappresentante autorizzato;

- nella Repubblica di Polonia:
 - Minister Finansów o un rappresentante autorizzato;

- nella Repubblica di Slovenia:
 - Ministrstvo za finance o un rappresentante autorizzato;

- nella Repubblica slovacca:
 - Minister financií o un rappresentante autorizzato";

3) all'articolo 3, paragrafo 1 il trattino:

"- in Italia

il Ministro delle Finanze o un rappresentante autorizzato"

è sostituito dal seguente:

"- in Italia

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o un rappresentante autorizzato ".

ARTICOLO 3

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimette ai governi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca copia certificata conforme:

- della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate;

- della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate; e
- del protocollo che modifica la convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate,

nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca.

I testi della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate e del protocollo che modifica la convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, redatte nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese figurano negli allegati da I a IX della presente convenzione. I testi redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

ARTICOLO 4

La presente convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 5

La presente convenzione entra in vigore, nei rapporti tra gli Stati contraenti che l'hanno ratificata, accettata o approvata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione effettuato da tali Stati.

ARTICOLO 6

Il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea notifica a tutti gli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- b) le date di entrata in vigore della presente convenzione tra gli Stati che l'hanno ratificata, accettata o approvata.

ARTICOLO 7

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i ventuno testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il segretario generale provvede a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.